

Notizie Flash

[Audit, Tax, Advisory and more from Italy]

Giugno 2017



In questo numero...

- | | |
|----------------------------------|---------|
| 1. Abstract | pag. 2 |
| 2. Editoriale | pag. 3 |
| 3. Corporate Tax | pag. 4 |
| 4. V.A.T. | pag. 5 |
| 5. Advisory | pag. 6 |
| 6. La bussola finanziaria | pag. 7 |
| 7. Legal | pag. 8 |
| 8. Accounting & Audit | pag. 9 |
| 9. HR & Labour | pag. 10 |
| 10. Giurisprudenza | pag. 11 |
| 11. Informazioni | pag. 12 |

Le presenti Notizie sono state redatte a cura dei professionisti delle *member firm* italiane di Grant Thornton International Ltd. Per ogni richiesta di ulteriore dettaglio sulle informazioni riportate e in generale su ogni altro argomento connesso, contattate redazione@it.gt.com. Un professionista di Grant Thornton sarà lieto di approfondire con Voi quanto esposto nella newsletter.

Abstract...

Sintesi del presente numero

Manovra correttiva: introduzione “*web tax*”

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del D.L. n. 50/2017, recante la c.d. “manovra correttiva” dei conti pubblici (Legge n. 96/2017). Una delle novità principali introdotte dal Parlamento riguarda la cosiddetta “*web tax*”. Si tratta di una procedura di regolarizzazione spontanea delle stabili organizzazioni non dichiarate detenute in Italia da gruppi multinazionali con ricavi superiori a 1 miliardo di euro. Tra i benefici, l'accesso al regime di *cooperative compliance*, sanzioni amministrative ridotte alla metà del minimo e la non punibilità per il reato di omessa dichiarazione.

Esclusione dal VIES: provvedimento Agenzia Entrate

Nell'ottica del contrasto alle frodi, l'Agenzia delle Entrate ha definito nuove modalità di controllo delle partite IVA, dirette a verificare la completezza ed esattezza dei dati comunicati dai soggetti passivi per l'ottenimento della partita IVA e l'inclusione nel VIES. In caso di riscontro negativo da parte degli Uffici, l'Agenzia delle Entrate può procedere alla cancellazione della partita IVA e/o all'esclusione della stessa dalla banca dati VIES.

Venture capital: modifiche a regolamento UE

Il 30 maggio 2017 le istituzioni europee hanno raggiunto un accordo sulle modifiche da apportare al Regolamento c.d. “Euveca” (European Venture Capital Funds Regulation, n.345/2013). La Commissione Europea aveva proposto la revisione del Regolamento Euveca già nel 2016, nell'ambito dei lavori relativi alla Capital Markets Union. L'intervento di modifica è finalizzato a rendere più agevole ed efficiente l'accesso alla finanza e al *venture capital* per le imprese piccole e a rapida crescita, in modo da promuovere lavoro e sviluppo all'interno dei Paesi dell'Unione, attraverso l'omogeneizzazione delle regole applicabili agli operatori di *venture capital* nei diversi Stati membri.

Nullità delibera assembleare: sentenza Tribunale Milano

Il Tribunale di Milano, con sentenza del 30 marzo 2017, si è pronunciato in merito all'impugnazione di una delibera assembleare ex art. 2479-ter Cod. civ. presentata da parte di un socio di S.r.l. In particolare, il socio rilevava non solo di non aver mai ricevuto alcun avviso di convocazione e quindi di non aver pertanto partecipato alla seduta, ma anche che nel libro delle decisioni dei soci il verbale trascritto era falso, in quanto dava atto della sua presenza. Il Giudice ha dichiarato nulla la delibera, ribadendo che questa può essere impugnata da chiunque vi abbia interesse entro tre anni dall'avvenuta trascrizione nel libro delle decisioni dei soci.

Società a partecipazione pubblica: valutazione rischio aziendale

L'art. 6, comma 2 del D. Lgs. 175/2016, il c.d. “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”, ha introdotto l'obbligo per tutte le società in controllo pubblico di predisporre specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e di informare al riguardo l'assemblea nell'ambito della relazione annuale sul governo societario. Gli strumenti eventualmente adottati sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio.

Tirocini extra-curricolari: nuove linee guida nazionali

Nel corso della riunione della Conferenza Stato-Regioni dello scorso 25 maggio sono state aggiornate le linee guida del 2013 in materia di tirocini, con lo scopo di superare le criticità emerse nei primi anni di attuazione delle discipline regionali, nonché affrontare in modo adeguato anche le problematiche emerse con riguardo all'attuazione dei tirocini nell'ambito della “Garanzia Giovani”. Le novità introdotte dovranno ora essere recepite dalle Regioni ed introdotte nell'ambito dei singoli regolamenti regionali entro i prossimi sei mesi.

Editoriale*

Good Energy Award 2017: iscrizioni prorogate al 15 luglio

In Italia sono 1,8 milioni i pendolari che utilizzano il proprio mezzo di trasporto privato per raggiungere il posto di lavoro ogni giorno.

Secondo un nostro recente studio, per raggiungere il luogo di lavoro i lavoratori spendono in media 6,72 euro al giorno in carburante per tragitti entro i 20 km, cifra che si attesta sugli 11 euro al giorno, qualora il tragitto preveda un percorso compreso tra i 20 e i 50 chilometri.

Vanno poi considerate le centinaia di migliaia di persone che raggiungono le grandi città per motivi di lavoro, chi quotidianamente e chi anche saltuariamente.

In questo caso, oltre al costo per la benzina, il lavoratore deve pagare anche il pedaggio autostradale, dove necessario.

Se si considera anche questo aspetto, i costi totali giornalieri raggiungono gli 11,72 euro per chi percorre tragitti inferiori a 20 chilometri, mentre, sopra i 50 km, la cifra è, in media, sui 23 euro.

Complessivamente, in un anno il costo sostenuto per recarsi sul posto di lavoro è compreso tra i 2 mila e i 5 mila euro a seconda dei chilometri da percorrere.

E queste cifre non considerano il costo di acquisto dell'auto, ammortizzabile negli anni, e i costi indiretti legati alla manutenzione e alle imposte legate al possesso del mezzo.

A tutto questo si deve aggiungere anche il costo ambientale.

I grammi di CO2 prodotti dalle automobili si attestano, giornalmente, tra i 4,8 e i 21,5, a seconda che si debbano percorrere, rispettivamente, meno di 20 chilometri o più di 50.

Tutto questo ha un impatto molto forte sulla qualità dell'aria, considerando che generalmente si tratta di auto "vuote", cioè che trasportano solo il guidatore e che ogni giorno si spostano per raggiungere le grandi città.

Noi di Bernoni Grant Thornton siamo convinti del fatto che adottare politiche di *smart working* efficaci

possa portare benefici sia all'ambiente sia alle performance aziendali, costituendo una forte motivazione per le persone coinvolte.

All'interno del nostro Premio Good Energy Award crediamo che lo *smart working*, abbinato ai concetti di *smart business* e *smart cities*, sia un elemento fortemente connesso all'efficienza, sia in termini di minori consumi (e quindi inquinamento), sia in termini di miglior impiego del fattore tempo.

Il termine per la presentazione delle candidature al Premio (gratuite e spontanee) è stato prorogato al 15 luglio 2017, attraverso l'apposito [form rinvenibile sul nostro sito](#).

Per maggiori informazioni e per consultare il regolamento completo del Premio è possibile consultare il [nostro sito](#).

Alcuni momenti della presentazione del Good Energy Award in occasione del Festival dell'Energia.

Milano,
7 giugno 2017



* **Stefano Salvadeo**
Partner

Head of Growth and Advisory Services Bernoni Grant Thornton

Corporate Tax

Manovra correttiva: introduzione “web tax”

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del D.L. n. 50/2017, recante la c.d. “manovra correttiva” dei conti pubblici (Legge n. 96/2017).

Le principali misure di carattere fiscale, sia ai fini delle imposte dirette sia ai fini IVA, già commentate nei precedenti numeri di Notizie Flash, restano sostanzialmente confermate, seppur con alcune modifiche.

Si tratta, in particolare, delle norme in materia di:

- *transfer pricing*;
- *patent box*;
- definizione agevolata delle liti tributarie pendenti;
- mediazione tributaria;
- modifica base ACE;
- *split payment*;
- termini per detrazione IVA;
- limiti alle compensazioni.

Tali interventi saranno oggetto di ulteriori approfondimenti una volta intervenuta la pubblicazione in G.U..

Nel frattempo, di seguito illustriamo una delle novità più rilevanti introdotte dal Parlamento in sede di conversione, relativa alla cosiddetta “web tax”.

L’articolo 1-*bis* del provvedimento stabilisce che le società non residenti che appartengono a gruppi multinazionali con ricavi superiori a 1 miliardo di euro e che effettuano cessione di beni e prestazioni di servizi in Italia per un ammontare superiore a 50 milioni di euro possono accedere ad una procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata per la definizione dei debiti tributari dovuti in relazione alla eventuale stabile organizzazione.

I soggetti interessati possono chiedere all’Agenzia delle Entrate una valutazione della sussistenza dei requisiti che configurano la stabile organizzazione mediante un’istanza finalizzata all’accesso al regime dell’adempimento collaborativo, disciplinato dal D.Lgs. n. 128/2015.

Nel caso in cui l’Amministrazione

Finanziaria constati la sussistenza di una stabile organizzazione in Italia, il contribuente riceverà un invito al contraddittorio per la definizione dei debiti tributari per i periodi d’imposta ancora accertabili.


Le aziende che verseranno le somme dovute entro 20 giorni dalla redazione dell’atto di adesione potranno così estinguere i debiti tributari della stabile organizzazione occulta, con sanzioni ridotte alla metà del minimo edittale.

A seguito del versamento, comprensivo di sanzioni e interessi, anche il reato di omessa dichiarazione (art. 5 del D.Lgs. n. 74/2000) risulterà non punibile.

Non possono accedere alla procedura le società che abbiano avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni e verifiche o dell’inizio di qualunque attività di controllo amministrativo o dell’avvio di procedimenti penali relativi all’ambito di applicazione dell’istanza in esame.

Lo sapevate che...

... con la circolare n. 19/E del 13 giugno 2017 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle modalità di accesso alla *voluntary disclosure bis*, introdotta dal D.L. n. 193/2016? I contribuenti che decidono di rimediare spontaneamente alle omissioni e alle irregolarità commesse fino al 30 settembre 2016 in materia di detenzione di attività finanziarie possono avvalersi, entro il 31 luglio 2017, della riapertura dei termini per l’accesso alla procedura di collaborazione volontaria per l’emersione e il rientro di capitali. C’è tempo fino al 30 settembre 2017, invece, per l’integrazione delle istanze, dei documenti e delle informazioni, nonché per il versamento spontaneo delle somme dovute.



V.A.T.

Esclusione dal VIES: provvedimento Agenzia Entrate

Nell'ottica del contrasto alle frodi, l'Agenzia delle Entrate ha definito nuove modalità di controllo delle partite IVA, dirette a verificare la completezza ed esattezza dei dati comunicati dai soggetti passivi per l'ottenimento della partita IVA e l'inclusione nel VIES (provvedimento del 12 giugno 2017).

In caso di riscontro negativo da parte degli Uffici, l'Agenzia delle Entrate può procedere alla cancellazione della partita IVA e/o all'esclusione della stessa dalla banca dati VIES.

Il provvedimento è stato adottato in conformità al comma 15-*bis* dell'art. 35 del DPR n. 633/1972 ed in attuazione delle disposizioni del Reg. UE n. 904/2010.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Sulla base di una più accurata analisi del rischio, sono effettuati controlli periodici mirati a riscontrare l'esattezza e completezza dei dati forniti dai soggetti passivi in sede di dichiarazione di inizio di attività (cfr. art. 35 del DPR n. 633/1972) ovvero di richiesta di iscrizione al VIES.

L'attività degli Uffici è diretta prevalentemente all'individuazione di soggetti privi dei requisiti soggettivi e/o oggettivi, che li possano

qualificare come "soggetti IVA" e al pericolo del rischio di frodi IVA, facendo uso, a tal fine, dei dati in possesso della stessa Agenzia delle Entrate, confrontandoli anche con quelli rilevabili da altre banche dati pubbliche e private.

L'analisi del rischio si concentra sostanzialmente:

- sulla qualità del soggetto passivo o dei rappresentanti, amministratori o soci della persona giuridica titolare di partita IVA;
- sulla tipologia e modalità di svolgimento dell'attività economica;
- sulla correttezza degli adempimenti di versamento e di dichiarazione;
- sui collegamenti con soggetti coinvolti in fenomeni di frode ed evasione.

PROCEDURE OPERATIVE

In particolare, l'attività dell'Ufficio, diretta a far emergere situazioni di maggior rischio, sarà fondata su procedure automatizzate con utilizzo di specifici criteri selettivi e, talora, anche con specifici accessi presso il luogo in cui è svolta l'attività economica.

I controlli saranno effettuati entro sei mesi dalla data di attribuzione della partita IVA o dall'inclusione nel VIES e avranno natura formale (riscontro della veridicità dei dati, soprattutto soggettivi, dichiarati dal contribuente) e sostanziale (corrispondenza dell'attività dichiarata e quella effettivamente svolta e alla sua liceità).

PROVVEDIMENTI ADOTTATI

In caso di riscontro negativo effettuato dall'Ufficio si potrà avere la cessazione della partita IVA che, ovviamente, comporterà anche l'esclusione dal VIES, ovvero il provvedimento che sarà adottato potrà riguardare solo l'esclusione da quest'ultimo archivio, con la conseguenza che non potranno essere effettuate operazioni intracomunitarie (attive e passive).

Tuttavia, il contribuente, escluso dal VIES, che intenda essere riammesso a detto archivio, potrà presentare, a tal fine, una nuova istanza che formerà oggetto di analisi da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Lo sapevate che...

... ai sensi di quanto previsto dal D.L. n. 193/2016, a partire dal 1° luglio 2017 tutti gli atti e avvisi di accertamento dell'Agenzia delle Entrate saranno notificati alle società obbligatoriamente tramite PEC? Pertanto, è opportuno che le aziende adeguino le proprie procedure interne e i presidi per il controllo tempestivo delle eventuali notifiche eseguite tramite posta elettronica certificata.



Advisory Services

Venture capital: modifiche a regolamento UE

Il 30 maggio 2017 le istituzioni europee hanno raggiunto un accordo sulle modifiche da apportare al Regolamento c.d. “Euveca” (European Venture Capital Funds Regulation, n.345/2013).

La Commissione Europea aveva proposto la revisione del Regolamento Euveca già nel 2016, nell’ambito dei lavori relativi alla Capital Markets Union.

L’intervento di modifica è finalizzato a rendere più agevole ed efficiente l’accesso alla finanza e al *venture capital* per le imprese piccole e a rapida crescita, in modo da promuovere lavoro e sviluppo all’interno dei Paesi dell’Unione, attraverso l’omogeneizzazione delle regole applicabili agli operatori di *venture capital* nei diversi Stati membri.

Come evidenziato da AIFI, l’Associazione Italiana del Private Equity, Venture Capital e Private Debt (alla quale Grant Thornton Financial Advisory Services è associata), l’intesa raggiunta in sede comunitaria aprirà la possibilità di accedere al passaporto Euveca ai gestori di fondi indipendentemente dalla loro dimensione.

Ciò dovrebbe rendere meno costosa la commercializzazione *cross-border* dei fondi Euveca e rendere le procedure di registrazione più semplici.

Tra le diverse disposizioni che saranno introdotte, viene allargata la platea dei gestori ammissibili per la commercializzazione e gestione dei fondi Euveca ai soggetti con *asset* gestiti superiori a 500 milioni di euro.

Inoltre, è ampliata la capacità dei fondi Euveca di investire in PMI, sia in operazioni di *early stage* che in operazioni di sviluppo, prevedendo, inoltre, l’investimento in *small mid-caps* quotate sui mercati ad alta crescita.

Il nuovo testo sarà pubblicato sul sito del Parlamento Europeo una volta definiti i dettagli tecnici e dovrebbe essere approvato dall’assemblea plenaria in seconda lettura entro il prossimo mese di luglio.

Trattandosi di un Regolamento, il provvedimento risulterà direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nella normativa nazionale.

Lo sapevate che...

... lo scorso 12 giugno i ministeri dello Sviluppo economico e dell’Ambiente hanno posto in consultazione pubblica il documento recante la Strategia energetica nazionale (SEN 2017)? Sono tre i macro-obiettivi perseguiti dal Governo: migliorare la competitività del Paese, continuando a ridurre il *gap* di prezzo e costo dell’energia rispetto ad altri Paesi UE e assicurando che la transizione energetica di più lungo periodo (2030-2050) non comprometta il sistema industriale italiano ed europeo a favore di quello extra-UE; (ii) raggiungere in modo sostenibile gli obiettivi ambientali e di de-carbonizzazione al 2030 definiti a livello europeo, con un’ottica ai futuri traguardi stabiliti nella COP21e in piena sinergia con la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile; (iii) continuare a migliorare la sicurezza di approvvigionamento e la flessibilità e sicurezza dei sistemi e delle infrastrutture. Gli operatori avranno tempo fino al 12 luglio per inviare commenti, segnalazioni e proposte, attraverso i siti www.mise.gov.it e www.minambiente.it. Le osservazioni saranno tenute in considerazione per la predisposizione del documento finale.



La Bussola Finanziaria

TASSI MONETARI		
TASSO	Valore	Andamento
<i>Area EURO €</i>		
Tasso di sconto BCE	0,00	=
Eonia (overnight)	-0,355	-
Euribor (1 mese)	-0,40214	-
Euribor (3 mesi)	-0,37000	-
Euribor (6 mesi)	-0,28571	-
<i>Area US\$</i>		
Tasso di interesse FED	0,75-1,00	+
Libor USD (overnight)	0,92889	+
Libor USD (1 mese)	1,06033	+
Libor USD (3 mesi)	1,21000	+
Libor USD (6 mesi)	1,41878	-
<i>Area GBP £</i>		
Official Bank Rate	0,25	-
Libor (overnight)	0,22250	=
Libor (1 mese)	0,25144	-
Libor (3 mesi)	0,29381	-
Libor (6 mesi)	0,43763	-

RENDIMENTI		
TASSO	Valore	Variuz.%
<i>Area Titoli di Stato</i>		
Rendistato	1,330% (mag.)	-5,47
Dato Banca d'Italia. Il Rendistato rappresenta il rendimento medio ponderato di un paniere di titoli pubblici		
<i>ASTA</i>		
	Prezzo	Rend. %
BOT 6 m (asta 30/05/17)	100,182	-0,358
BOT 12 m (asta 11/05/17)	100,311	-0,304
BTP 3 a (asta 12/05/17)	99,95	0,37
BTP 5 a (asta 31/05/17)	101,50	0,88
BTP 10 a (asta 31/05/17)	100,52	2,15
BTP 15 a (asta 13/04/17)	110,78	2,53
BTP 30 a (asta 12/05/17)	88,73	3,32
BTP 50 a (asta 31/03/17)	85,38	3,44

INFLAZIONE		
INDICE	Valore	Variuz.%
<i>Area Italia</i>		
Indice ISTAT prezzi al consumo	(mag16-mag.17)	1,4
<i>Mondo</i>		
Inflazione EU	(mag16-mag.17)	1,4
Inflazione USA	(apr.16-apr.17)	2,2

MATERIE PRIME		
TIPOLOGIA	Ult. Chiusura	Variuz.%*
<i>Petrolio</i>		
Crude OIL (quota NYMEX)	48,87 \$/barile	-1,11
Brent (quota NYMEX)	50,97 \$/barile	-1,53
<i>METALLO</i>		
<i>Preziosi</i>		
Oro (quota LBMA)	1.263,80 \$/oncia	-0,14
Argento (quota LBMA)	17,31 \$/oncia	-0,57

* Le variazioni sono calcolate rispetto al valore riscontrato al 28 aprile 2017

VALUTE		
VALUTA	Valore 1€	Variuz.%*
US \$	1,1201	2,85
GBP £	0,8723	3,52
YEN ¥	124,1370	2,38
Franco Svizzero (CHF)	1,0894	0,68
Rublo Russia (RUB)	63,4464	2,32
Renminbi Cina (CNY)	7,6475	1,84

* Le variazioni sono calcolate rispetto al valore riscontrato al 28 aprile 2017

IL MERCATO AZIONARIO		
Indice	Valore	Variuz.%*
<i>Area Europa</i>		
Milano: FTSE MIB	20.731,68	0,59
Milano: FTSE ITALIA MID CAP	40.186,51	1,31
Milano: FTSE ITALIA STAR	35.213,97	1,16
Londra: FTSE 100	7.519,95	4,39
Francoforte: DAX 30	12.615,06	1,42
Parigi: CAC 40	5.283,63	0,31
<i>Area Extra Europa</i>		
New York: Dow Jones	21.005,93	0,31
New York: Nasdaq	6.198,52	2,50
Tokyo: Nikkei 225	19.650,57	2,36
Hong Kong: Hang Seng	25.660,65	4,25

* Le variazioni sono calcolate rispetto al valore riscontrato al 28 aprile 2017

Dati rilevati al 31 maggio 2017

Nullità delibera assembleare: sentenza Tribunale Milano

Il Tribunale di Milano, con sentenza del 30 marzo 2017, si è pronunciato in merito all'impugnazione di una delibera assembleare ex art. 2479-ter Cod. civ. presentata da parte di un socio di S.r.l.

In particolare, il socio rilevava non solo di non aver mai ricevuto alcun avviso di convocazione e quindi di non aver pertanto partecipato alla seduta, ma anche che nel libro delle decisioni dei soci il verbale trascritto era falso, in quanto dava atto della sua presenza.

La società convenuta, invece, non si costituiva in giudizio, e pertanto il Tribunale di Milano ne dichiarava la contumacia.

Al fine di dimostrare la sua mancata partecipazione all'assemblea, l'attrice chiedeva l'ammissione di prova testimoniale e il Tribunale di Milano, dopo aver ascoltato i testimoni, accoglieva la domanda di parte attrice rilevando che, ai sensi dell'art. 2479-ter, comma 3, Cod. civ., le delibere assembleari possono essere impugnate nel più ampio termine di tre anni quando "prese in assoluta mancanza di informazione".

In tali ipotesi, l'invalidità dev'essere riferita in via sistematica al procedimento di convocazione in senso proprio e si risolve nel medesimo vizio di nullità previsto per le S.p.A. all'art. 2379, comma 1, Cod. civ..

Sul punto, il Tribunale rileva che l'attrice ha sostenuto di non aver ricevuto alcuna convocazione relativa all'assemblea dei soci oggetto di impugnazione, deducendo pertanto il mancato adempimento da parte della Società dell'onere di tempestiva convocazione.

L'allegazione di parte attrice non veniva smentita dalla società convenuta, la quale è rimasta contumace e non ha assolto all'onere probatorio che le incombeva.

Il socio ha infine provato, per mezzo della prova testimoniale, l'ulteriore fatto costitutivo attinente alla invalidità della delibera impugnata, e cioè la sua mancata partecipazione all'assemblea, in tal modo privando di ogni contraria efficacia probatoria le dichiarazioni circa la presenza di tutti i soci contenute nel verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

La falsità delle dichiarazioni rese da tali soggetti ben può essere dimostrata a mezzo di prova testimoniale, senza onere di proposizione di querela di falso.

Il Giudice ha pertanto dichiarato nulla la delibera impugnata ai sensi dell'art. 2479-ter, comma 3, Cod. civ. risultando la stessa adottata in assenza di convocazione della socia impugnante e non presente alla riunione assembleare, nonostante la contraria indicazione contenuta nel verbale.

Nel pronunciare la sentenza in commento, il Tribunale di Milano si è allineato al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la delibera assembleare di una società a responsabilità limitata adottata senza la convocazione di uno dei soci è nulla per difetto assoluto di informazione ex art. 2479-ter Cod. civ. e può essere impugnata da chiunque vi abbia interesse entro tre anni dall'avvenuta trascrizione nel libro delle decisioni dei soci.

Lo sapevate che...

... sulla Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 2017 è stato pubblicato il D.Lgs. n. 90/2017, che attua la c.d. "IV direttiva" in materia di antiriciclaggio? Il provvedimento recepisce nell'ordinamento nazionale la Direttiva UE 2015/849 e reca significative novità in materia di adeguata verifica della clientela, obblighi di conservazione, segnalazione delle operazioni sospette, sanzioni penali e persone politicamente esposte (PEPs).



Accounting & Audit

Società a partecipazione pubblica: valutazione rischio aziendale

L'art. 6, comma 2 del D. Lgs. 175/2016, il c.d. "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica", ha introdotto l'obbligo per tutte le società in controllo pubblico di predisporre specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e di informare al riguardo l'assemblea nell'ambito della relazione annuale sul governo societario.

Gli strumenti eventualmente adottati sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio.

Si richiama l'attenzione anche sul contenuto dell'art. 14 del predetto decreto legislativo, nella parte in cui prevede (commi 2, 3 e 4) che, qualora dai programmi di valutazione del rischio previsti all'art. 6 emergano uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico deve adottare


senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, correggendone gli effetti ed eliminando le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento.

In questo contesto, tra l'altro, la legge dispone che anche con espressa previsione statutaria le società a controllo pubblico istituiscano un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario,

riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti.

La mancata adozione di provvedimenti adeguati da parte dell'organo amministrativo costituisce grave irregolarità ai sensi dell'art. 2409 del Codice civile.

Con la modifica normativa in commento, l'intento del legislatore è quello di favorire la diffusione delle informazioni nei confronti dei soci necessarie al monitoraggio dei rischi al fine di prevenire potenziali rischi patrimoniali, finanziari ed economici a danno dei soci e delle loro società.



Human Resources & Labour

Tirocini extracurricolari: nuove linee guida nazionali

Nel corso della riunione della Conferenza Stato-Regioni dello scorso 25 maggio sono state aggiornate le linee guida del 2013 in materia di tirocini con lo scopo di superare le criticità emerse nei primi anni di attuazione delle discipline regionali, nonché affrontare in modo adeguato anche le problematiche emerse con riguardo all'attuazione dei tirocini nell'ambito della "Garanzia Giovani".

Le novità introdotte dovranno ora essere recepite dalle Regioni ed introdotte nell'ambito dei singoli regolamenti regionali entro i prossimi sei mesi.

Si ricorda infatti che, fatte salve le indicazioni generali di carattere nazionale, la disciplina normativa dei tirocini continua ad essere di competenza delle singole Regioni.

Qui di seguito un breve riepilogo del contenuto delle nuove linee guida:

- confermata la distinzione tra tirocini curriculari ed extracurriculari;
- introdotto un limite minimo di durata pari a due mesi, a eccezione dei tirocini svolti presso un soggetto che opera stagionalmente (per i quali la durata minima è ridotta a un mese);
- confermata invece la durata massima: per i tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro è pari a 12 mesi, invece con riguardo ai tirocini formativi e di orientamento resta di 6 mesi;
- confermato inoltre il divieto di attivazione di tirocini presso i datori di lavoro che abbiano effettuato licenziamenti nei precedenti 12 mesi per attività equivalenti;
- relativamente ai limiti numerici, confermando quanto già introdotto con le linee guida del 2013, è stato precisato che debbono essere compresi nella base di computo sia i dipendenti a tempo indeterminato che quelli a termine, purché la data di inizio del contratto sia antecedente all'avvio del tirocinio e la scadenza posteriore al termine dello stesso;
- introdotto un meccanismo premiante di deroga ai limiti numerici comunemente fissati per l'attivazione dei tirocini extracurriculari in aziende con più di 20 dipendenti che abbiano stabilizzato almeno il 20% dei tirocinanti impiegati nei 24 mesi precedenti (anche con contratto di lavoro subordinato a termine, purché di durata pari ad almeno sei mesi).

Lo sapevate che...

... a partire dal 1° giugno 2017 è stata completamente informatizzata la procedura di verifica e controllo delle dichiarazioni sostitutive presentate in ottemperanza all'obbligo di certificazione previsto dall'art. 17 della Legge n. 68/99 (Legge sul Collocamento Obbligatorio)? Tutte le imprese, pubbliche e private, che partecipano a bandi per la concessione di appalti pubblici devono presentare una dichiarazione del proprio legale rappresentante dalla quale risulti il rispetto degli obblighi di legge in materia di diritto al lavoro delle persone con disabilità, correlata da una specifica certificazione che attesti il rispetto degli obblighi previsti dalla legge n. 68/99.



Rassegna di Giurisprudenza



TRUST “AUTODICHIARATO” – IMPOSTE D’ATTO – MISURA FISSA

CTR Campania, sentenza n. 4710/28/17 del 24 maggio 2017

In ragione della natura negoziale del *trust* c.d. “autodichiarato”, laddove non si opera alcun trasferimento di diritti aventi ad oggetto dei beni, è illegittimo l’avviso di liquidazione che tratta il negozio rogato come un atto negoziale comportante trasferimento di beni con applicazione dell’imposta in misura proporzionale. Tale decisione è in linea con l’orientamento espresso dalla Suprema Corte con la sentenza n. 21614/2016 secondo la quale “in tema d’imposta ipotecaria e catastale, l’istituzione di un *trust* cd. “autodichiarato”, con conferimento di immobili e partecipazioni sociali per una durata predeterminata o fino alla morte del disponente, i cui beneficiari siano i discendenti di quest’ultimo, è riconducibile alla donazione indiretta ed è soggetto all’imposta in misura fissa, atteso che la “segregazione”, quale effetto naturale del vincolo di destinazione, non comporta, però, alcun reale trasferimento o arricchimento, che si realizzeranno solo a favore dei beneficiari, successivamente tenuti al pagamento dell’imposta in misura proporzionale”.

OMESSI VERSAMENTI – FAVOR REI – RIFORMA – CAUSA DI NON PUNIBILITÀ

Corte di Cassazione, sentenza n. 30139/17 del 15 giugno 2017

Nei reati tributari la causa di non punibilità ex art. 13 del D.Lgs. n. 74/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 158/2015, trova applicazione ai fatti commessi precedentemente alla sua entrata in vigore e ai procedimenti in corso alla data in vigore del D.Lgs. n. 158/2015 (22 ottobre 2015), anche qualora, alla data predetta, era già stato aperto il dibattimento di primo grado, se i debiti tributari, comprese le sanzioni amministrative e interessi, risultano essere stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche se a seguito delle speciali procedure conciliative di adesione all’accertamento previsto dalle norme tributarie.

AGGIO DI RISCOSSIONE – LEGITTIMITÀ – APPLICABILITÀ

Corte Costituzionale, ordinanza n. 129 del 26 maggio 2017

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale della norma che regola l’aggio di riscossione (art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 112/1999), in riferimento agli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione. Ciò in quanto le questioni sollevate dalle CTP di Cagliari, Roma e Milano risultano viziate da carenza e contraddittorietà della motivazione, con riferimento all’identificazione dell’oggetto di giudizio.

FALLIMENTO – ATTI PREGIUDIZIEVOLI PER CREDITORI – APPLICABILITÀ LEGGE ESTERA

Corte di Giustizia UE, sentenza dell’8 giugno 2017 nella causa C-54/16,

L’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1346/2000, relativo alle procedure di insolvenza, deve essere interpretato nel senso che la forma e il termine nei quali colui che ha beneficiato di un atto pregiudizievole per la massa dei creditori ha l’onere di sollevare un’eccezione ai sensi di detto articolo, al fine di opporsi a un’azione diretta alla revoca di tale atto secondo le disposizioni della *lex fori concursus*, nonché la questione se il medesimo articolo sia applicabile anche d’ufficio da parte del giudice competente, eventualmente dopo che sia scaduto il termine impartito alla parte interessata, rientrano nel diritto processuale dello Stato membro nel cui territorio la controversia è pendente. Tale diritto non deve, tuttavia, essere meno favorevole rispetto a quello che disciplina situazioni analoghe assoggettate al diritto interno (principio di equivalenza) né rendere in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione (principio di effettività), circostanze che spetta al giudice del rinvio verificare.

7-9 giugno 2017: il Tax Advisory Committee negli uffici di Bernoni Grant Thornton

Dal 7 al 9 giugno 2017 Bernoni Grant Thornton ha ospitato negli uffici milanesi di Gioia8 l'incontro del Tax Advisory Committee di Grant Thornton International Ltd. È stata una occasione molto importante per discutere, con gli Head of Tax delle principali *member firm* mondiali della nostra organizzazione, delle conseguenze di carattere fiscale – ma non solo – derivanti dai cambiamenti politici e socio-economici di questi ultimi mesi.



Indice articoli apparsi sulla stampa: dicono di noi

Si segnalano alcuni degli articoli con il contributo di professionisti di Grant Thornton apparsi sulla stampa nel mese di maggio 2017:

- “Serve un elenco dei nuovi destinatari delle fatture in split payment”, *Eutekne.info*, 6 maggio 2017 (*dott.ssa Simonetta La Grutta*)
- “Le vendite a distanza: la Commissione UE punta sul MOSS”, *il fisco* n. 19/2017 (*dott. Mario Spera*)
- “Il bilancio e la fiscalità delle holding non finanziarie e delle società captive”, *il fisco* n. 21/2017 (*dott. Giulio Tedeschi e dott. Roberto Rigoldi*)
- “Stretta sulle compensazioni e sulla detraibilità IVA”, *Il Sole 24 Ore*, 25 maggio 2017 (*dott. Alessandro Grassetto*)
- “Nel rigo VP2 il cedente deve indicare la sola base imponibile”, *Eutekne.info*, 27 maggio 2017 (*dott.ssa Simonetta La Grutta*)
- “Bodin alla guida di Grant Thornton International”, *ItaliaOggi Sette*, 29 maggio 2017



Contacts
redazione@it.gt.com

www.bgt-gran Thornton.it

www.ria-gran Thornton.it

Le notizie fornite nella presente comunicazione sono inviate a mero titolo informativo e non devono essere utilizzate per fini decisionali. I Professionisti delle member firm italiane di Grant Thornton International Ltd non si assumono alcuna responsabilità in merito ad eventuali decisioni o azioni intraprese a seguito della presente informativa, né si assumono alcuna responsabilità per aver fornito informazioni parziali.

Registrazione del Tribunale di Milano n. 107 del 25/2/1984
Direttore Responsabile:
Giulio Tedeschi

Il presente numero è stato chiuso il 21 giugno 2017 ed è consultabile nel sito di Bernoni & Partners (www.bgt-gran Thornton.it) e nel sito di RIA Grant Thornton (www.ria-gran Thornton.it).

© 2017 Grant Thornton Italy. All rights reserved.

“Grant Thornton” refers to the brand under which the Grant Thornton member firms provide assurance, tax and advisory services to their clients and/or refers to one or more member firms, as the context requires. “Grant Thornton Italy” refers to RIA Grant Thornton SpA and Bernoni & Partners, who are respectively member firms of Grant Thornton International Ltd (GTIL). GTIL and the member firms are not a worldwide partnership. GTIL and each member firm is a separate legal entity. Services are delivered by the member firms. GTIL does not provide services to clients. GTIL and its member firms are not agents of, and do not obligate, one another and are not liable for one another's acts or omissions.